



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 52 del 05-03-2020

Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI PER LA PREVENZIONE E CONTENIMENTO DIFFUSIONE VIRUS COVID-19

IL SINDACO

Visto il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto -legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.45 del 25 febbraio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.47 del 25 Febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto dell'Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute con la quale ha individuato le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" disponendo prescrizione da parte delle Autorità sanitaria territorialmente competente;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente per oggetto: "misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

IL SINDACO

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

1. La sospensione, per il periodo previsto dall'art.4, comma 1, del D.P.C.M. 04 marzo 2020, e quindi sino al 03.04.2020, ovvero salvo nuova od ulteriore disposizione, di tutti gli eventi, manifestazioni, congressi, convegni spettacoli, che comportano affollamento di persone, presso le seguenti strutture comunali:

- sala congressi presso le "Scuderie Aldobrandini";
- Mura del Valadier;
- sala degli Specchi presso la sede Comunale;
- Padiglione sociale di Colle Pizzuto;
- biblioteche comunali.

2. La chiusura e la sospensione di tutte le attività, per il periodo previsto dall'art.4, comma 1, del D.P.C.M. 04 marzo 2020, e quindi sino al 03.04.2020, ovvero salvo nuova od ulteriore disposizione, di tutti i Centri anziani comunali;

3. È consentito lo svolgimento di manifestazioni, eventi, competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, compreso gli allenamenti degli atleti agonistici, all'interno degli Impianti Sportivi, che insistono sul territorio comunale, utilizzati a porte chiuse. Qualora svolte all'aperto non vi deve essere presenza di pubblico. Tuttavia, in generale, tali attività e/o iniziative sono consentite a condizioni che le Associazioni e/o le Società Sportive assicurino idonei controlli medico-sanitari finalizzati a contenere il rischio di diffusione del virus tra tutte le persone che vi prendono parte, così come prescritto dal D.P.C.M. 04.03.2020;

4. Le attività sportive di base e/o amatoriali, nonché l'attività motoria in generale, sia che vengano praticate all'aperto o all'interno di centri sportivi, spazi per il tempo libero, di ogni genere ed ubicati sul territorio comunale (palestre, piscina, campi da gioco, parchi gioco, pista ciclopedonale, ecc.) sono consentite esclusivamente a condizione che vengano fatte osservare, in particolar modo, le raccomandazioni di cui all'allegato 1, lettera a), d), e) ed i) del D.P.C.M. del 04.03.2020;

5. Per il mercato giornaliero ed i mercati settimanali, le attività potranno svolgersi regolarmente con l'obbligo, da parte degli operatori commerciali e dell'utenza, di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 04.03.2020;

6. Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all'adozione delle misure medesime, ovvero, in presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure alternative di efficacia equivalente.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Frascati;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- Alla S.T.S. Multiservizi Azienda Speciale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Frascati.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Il Sindaco
Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.